

Prot. n. 907-14626/2006

**OGGETTO: *Interpello 907-176/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.  
MEDIA DIRECT S.R.L.  
Codice Fiscale 02409740244 Partita IVA 02409740244  
Istanza presentata il 10/04/2006***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2 comma 9 del DL n. 669 del 1996 , è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La società Media Direct srl "commercializza software legati ad applicazioni didattiche, hardware e strumenti didattici in genere".

Formula un quesito con riferimento ai "sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap", la cui cessione è assoggettata ad aliquota agevolata del 4% (Art. 2 D.L. 669/96, D.M. 14/3/1998).

Espone che "spesso gli istituti o enti scolastici (pubblici e privati) e i Comuni richiedono la fatturazione dei prodotti di cui sopra con applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4%".

Chiede quindi se possa applicarsi l'aliquota agevolata per le seguenti cessioni di beni:

1- Hardware, software e periferiche "standard" utilizzabili sia da soggetti disabili che da soggetti perfettamente abili, ceduti nei confronti di persone fisiche o di enti e società;

2- Ausili e sussidi "speciali" (es. videoingranditori o display braille per non vedenti) utilizzabili solo da soggetti con un certo grado di invalidità permanente, ceduti nei confronti di persone fisiche o di enti e società;

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che l'aliquota agevolata spetti, con riferimento ai casi sopra prospettati:

1- Per le cessioni effettuate nei soli confronti di soggetti disabili, previa "presentazione di una prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell'ASL oppure di un certificato attestante l'invalidità funzionale permanente".

2- Per le cessioni effettuate sia nei confronti di soggetti disabili, con le modalità sopra descritte, sia di enti e società, in quest'ultimo caso previa "presentazione di una dichiarazione d'uso esclusivo per lo svolgimento di attività educative, riabilitative o didattiche in favore di persone con menomazioni funzionali permanenti";

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'art. 2 co. 9 del D.L. 669/1996 recita: "La disposizione di cui all' articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota".

L'art. 1 co. 3bis citato dispone che "Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento".

In sede di emanazione del Decreto Ministeriale, sono state quindi chiarite le modalità applicative dell'art. 2 D.L. 669/1996.

In particolare, sono stati ricompresi nel concetto di sussidi tecnici ed informatici sottoposti ad aliquota agevolata quelli "rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap". Tra essi l'art. 2 del D.M. 14/3/98 elenca "le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedito o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio".

Si sottolinea che ai fini della fruizione dell'aliquota agevolata i soggetti portatori di handicap dovranno produrre, "per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti":

- 1- "il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente";
- 2- "la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra".

Tale allegazione documentale dovrà essere consegnata, anteriormente alla cessione, al venditore.

La prassi amministrativa in merito all'agevolazione in parola ha precisato, nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57/2005, che "il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto, anche a prodotti di comune reperibilità che possano essere utili per l'autonomia delle persone con disabilità". Per comprendere quali sussidi possano rientrare tra quelli agevolabili è stato evidenziato come "all'uso del sussidio deve ... far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l'ambiente".

Con riferimento, però, ai soggetti cui possono essere alienati i beni fruendo dell'aliquota ridotta, sia la lettera della legge citata che la prassi amministrativa si limitano a considerare solo le cessioni "effettuate direttamente nei confronti di soggetti aventi menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio, in base alle modalità dettate dal decreto ministeriale 14 febbraio 1998" (Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 1/2001, par. 2.3.9).

Questa limitazione trova la sua ragione nel fatto che l'art. 2 del D.L. 669/1996 estende

l'agevolazione anche alla cessione di beni "di comune reperibilità", rendendo necessario il controllo sui soggetti che saranno i fruitori finali dei beni.

Di conseguenza le cessioni ad aliquota agevolata saranno possibili solo quando:

- 1- i beni ceduti, anche se di comune reperibilità, rientrino nella richiamata definizione dell'art. 2 del D.M. 14/3/1998;
- 2- le cessioni siano effettuate direttamente nei confronti dei soggetti disabili, con le modalità sopra precisate.

Nel caso, invece, taluni dei beni alienati appartengano alla diversa categoria degli "ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti" di cui al n. 41-quater della Tab. A - Parte II all. al DPR 633/72 (come, ad esempio, i display braille citati nell'istanza), la loro cessione sarà in ogni caso assoggettata all'aliquota del 4%.

A tale proposito si evidenzia che per "ausili" "devono intendersi quei beni... che per <<vocazione>> possono essere utilizzati esclusivamente da malati affetti da menomazioni funzionali permanenti, per i quali non c'è alcuna esigenza della certificazione sanitaria, non ponendosi incertezze in merito alla loro inerenza..." (Ris. dell'Agenzia delle Entrate n. 253/2002).

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Alessio Vaccariello**

